

Studio Ferrari & Genoni

Dottori Commercialisti
Via Orru' 1
21052 - BUSTO ARSIZIO VA

Tel 0331 683290 683750
fax 0331 380680

A TUTTI I SIGNORI

CLIENTI

Loro Sedi

Circolare 1
del 3 gennaio 2011

**Comunicazione telematica all'Agenzia delle
Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA
di importo pari o superiore a 3.000,00 euro**

INDICE

1 Premessa	2
2 Soggetti obbligati alla comunicazione	2
3 Oggetto della comunicazione	2
3.1 <i>Casi particolari</i>	2
3.2 <i>Operazioni escluse dalla comunicazione</i>	2
3.3 <i>Dati da indicare nella comunicazione</i>	2
4 Applicazione graduale	3
5 Termini di invio della comunicazione	3
6 Comunicazione sostitutiva	3
7 Quadro di sintesi	4

1 PREMESSA

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d'importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura (ossia le operazioni a fronte delle quali viene emesso scontrino fiscale), il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA; si tratta della maggior parte delle operazioni per le quali il cessionario/committente è il consumatore finale.

MOMENTI DI REGISTRAZIONE E DI EFFETTUAZIONE

Per individuare gli elementi informativi da trasmettere occorre fare riferimento:

- al momento di registrazione;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.

3.1 CASI PARTICOLARI

Per i contratti:

- d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

3.2 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni;
- le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria (es. contratti di

assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.).

Operazioni effettuate fino al 30.4.2011

Fino al 30.4.2011, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

3.3 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

4 APPLICAZIONE GRADUALE

Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo e assicurare, allo stesso tempo, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni di evasione e di frode, per il periodo d'imposta 2010:

- le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro;
- la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

5 TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Per la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine per l'invio è stabilito al **31.10.2011**.

La comunicazione telematica relativa ai periodi d'imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

6 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali

errori e/o omissioni.

Affinché sia valida, è necessario che:

- la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria
- sia previamente annullata la comunicazione originaria.

7 QUADRO DI SINTESI

In sintesi:

- per il periodo d'imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;
- dall'1.1.2011 al 30.4.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- dall'1.5.2011, la comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:
 - di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, se soggette all'obbligo di fatturazione;
 - di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di fatturazione.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI